

Codice A1610A

D.D. 17 maggio 2019, n. 297

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ORIO CANAVESE (TO)
- Intervento: Installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile. fg. 5
mapp. 99 - loc. vasche acquedotto. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore
Silvia Brussino

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

*Classificazione 11.100/1265./2019A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

*Prot. 30194 /A1610A del 23.11.2018
8863/A1610A " 04.04.2019*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : ORIO CANAVESE (TO) - fg. 5 mapp99 – loc. vasche acquedotto
Intervento: Installazione di una nuova stazione radio base
per la telefonia mobile
Istanza

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune – Ufficio Tecnico, tramite PEC del 22.11.2018, e qui protocollata in data 23.11.2018 relativa all'intervento in oggetto, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi e l'approfondimento progettuale richiesto con nota di questo ufficio regionale prot. 31301 del 05.12.2018 e pervenuti dalla Soc. richiedente nelle seguenti date 11.03.2019, 16.03.2019 e 03.04.2019,

considerato che l'intervento previsto consiste in "Installazione di una nuova stazione radio base"

Classif. 11.100/1265./2019A/A16.000

esaminata la documentazione fotografica e gli atti integrativi trasmessi, valutate le caratteristiche territoriali/paesaggistiche dell'area, nella quale risultano già presenti manufatti ad uso acquedottistico, e le considerazioni esposte relative all'ambito prescelto per la realizzazione dell'impianto in argomento,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Orio Canavese (TO)) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) – territori ricoperti da boschi - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte, se realizzate con i dovuti accorgimenti, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- al termine dei lavori, l'area sia prontamente risistemata al fine di una veloce rinaturalizzazione con l'intorno.

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 2



Torino, 29/4/2019

Ministero
per i beni e le attività culturali

Alla Regione Piemonte
Direz. Ambiente, Governo e Tutela Territorio
C.so Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. Arch. Silvia Brussino

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n. 7306 - 34-10-05/172

Risposta al foglio del 4.4.2018 N. 8863

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: Comune Orio C.se Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: realizzaz. stazione per telefonia mobile
Indirizzo: Loc. Vasche acquedotto
DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 12.4.2019
Protocollo entrata richiesta: 6261 del 12.4.2019
RICHIEDENTE:
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
Destinatario: - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal comune di Orio C.se per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

visti il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

